

Delibera n.129 del 27.3.2003

Oggetto: Sentenza n.101/02 Sent. resa dalla Sez. Distaccata di Molfetta del Tribunale di Trani nella causa civile n.7668/1995 tra Calò Angela Maria c/ Comune di Molfetta per adeguamento ISTAT del canone locativo dei locali adibiti a Centro Polivalente per Anziani.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Giudice del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta, con sentenza n.101/02 Sent., pronunciando nel contraddittorio tra i procuratori delle parti (causa civile iscritta al n.7668/95 R.G.A.C.) sulla domanda proposta da Calò Angela Maria nei confronti del Comune di Molfetta - intesa ad ottenere la determinazione dell'equo canone in applicazione degli adeguamenti ISTAT ex art.32 L.392/78 e la condanna al pagamento delle differenze, relativo all'immobile in proprietà sito in Via Felice Cavallotti n.29 condotto in locazione dal Comune di Molfetta e adibito a Centro Polivalente per Anziani - ha così provveduto:
- “1. accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna il Comune di Molfetta a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 2.009,35 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- 2. compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio
- 3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.”;
- Essendo l'indicata sentenza clausolata come per legge, è stata trasmessa dall'Avv. Andrea Calò, in nome e per conto dell'attrice, in data 25 febbraio 2003, Ns. prot. n.8837, con pedissequo atto di precetto per un importo complessivo di €3.248,37, importo tempestivamente liquidato dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. con determinazione dirigenziale n.16/03, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa;
- Con relazione esplicativa prot. n.12076 del 14 marzo 2003 l'Avv. Vito Fiumefreddo (difensore del Comune giusta delibera di G.C. n.60 del 07.02.1996) ha consegnato quanto segue: “Con riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, è parere dello scrivente che la stessa non sia censurabile a tal punto da giustificare la proposizione di un appello.
- Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la Sig.ra Calò, a mezzo del deposito dell'atto introduttivo abbia assolto l'onere, su essa gravante, di richiesta, per l'anno 1995, degli aggiornamenti ISTAT. Secondo il Tribunale, cioè, la richiesta di tale aggiornamento da parte della locatrice è da considerarsi in re ipsa nella stessa proposizione della domanda.
- Siffatta interpretazione può ritenersi condivisibile sebbene abbastanza lata.
- Con riferimento, invece, alla compensazione totale di spese operata dal Tribunale sebbene la domanda attrice sia stata accolta solo in minima parte (e, come detto, solo grazie ad un'interpretazione estensiva del Giudice) e, dunque, tale da poter giustificare una sua condanna alle spese e competenze di giudizio (quantunque non in misura integrale) devo dire che la Cassazione, con orientamento ormai consolidato (cfr Cass. 13.2.2002 n.12066; Cass. 11.2.2002 n.1898; Cass. 23.4.2001 n.5976) ha ritenuto che la sentenza che una tale compensazione abbia disposto, può essere oggetto di gravame sul punto solo se tale statuizione sia retta da motivi illogici od erronei.
- Le motivazioni addotte sul punto dal giudice di prime cure, non pare che rivestano detti requisiti.”;
- Ritenuto, recependo e condividendo il parere espresso dall'Avv. Vito Fiumefreddo, di non proporre appello avverso la sentenza n. 101/2002 resa dal Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta nel giudizio civile n.7668/1995 instaurato dalla Sig.ra Calò Angela c/ il Comune di Molfetta;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di non proporre appello avverso la sentenza n. 101/2002 resa dal Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta nel giudizio civile n.7668/1995 instaurato dalla Sig.ra Calò Angela c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti di rispettiva competenza.